

Parlamento della Padania - Sarego, 17 marzo 2012

on. Roberto Simonetti

Tesoreria Unica: La Rapina della Padania

Il decreto liberalizzazioni e il ritorno alla tesoreria unica

Considerazioni critiche su un ritorno al passato che rischia seriamente di danneggiare le finanze degli Enti Locali

L'evoluzione della normativa sulla tesoreria unica

Il regime di Tesoreria unica è stato introdotto dalla legge n. 720/1984.

Le disposizioni della Legge n. 720/1984 prevedevano che tutte le entrate degli enti locali venissero versate in due conti specifici, tenuti presso la Banca d'Italia:

- 1) Nel primo, infruttifero, andavano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato.
- 2) Nel secondo, fruttifero, andavano depositate tutte le altre entrate proprie degli enti.

Il tesoriere di ciascun ente, al momento di effettuare un pagamento, doveva prelevare prioritariamente le somme necessarie dal conto fruttifero presso la Banca d'Italia.

Va rilevato che negli anni '80 i trasferimenti derivanti dallo Stato rappresentavano la larga maggioranza rispetto al totale delle entrate di cui gli enti locali potevano usufruire. Ora invece grazie a devoluzioni di competenze di autonomia fiscale e finanziaria agli enti locali, le entrate proprie sono maggioritarie rispetto ai trasferimenti statali. Ecco perché parliamo di rapina nei confronti dei cittadini e degli enti virtuosi.

Con le disposizioni sulla tesoreria unica prima indicate, dovendo al momento del pagamento utilizzare prioritariamente le disponibilità esistenti sul conto fruttifero della Banca d'Italia, gli enti non disponevano di liquidità su cui potere percepire interessi.

Infatti, la loro liquidità era quasi sempre presente solo sul conto infruttifero.

Il tesoriere di ciascun ente curava soltanto pagamenti e riscossioni, eventualmente attivava l'anticipazione di cassa, nel caso di indisponibilità presso i conti presso la Banca d'Italia, senza potere gestire, però, la liquidità dell'ente.

Il D.Lgs. n. 279/1997 introdusse significative modifiche, creando un sistema di Tesoreria cosiddetta "mista".

Cosa prevede il sistema di tesoreria mista per gli enti locali :

- 1) le entrate provenienti, direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, vanno versate nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia;
- 2) tutte le altre entrate, quelle provenienti dalla fiscalità territoriale (entrate tributarie ed extratributarie, canoni, indennizzi, dismissioni immobiliari) non devono più confluire nei conti fruttiferi della tesoreria provinciale dello Stato, ma possono rimanere presso i tesoriери dei singoli enti. Tali disponibilità, come prima, vanno utilizzate prioritariamente per i pagamenti effettuati dagli enti.

Quali vantaggi per gli enti locali del regime di tesoreria “mista”

Il regime di tesoreria “mista” riconosce a tutti gli enti locali una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare anche un incremento delle entrate per l'ente.

Il D. Lgs. n. 279/1997 consentì infatti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato, tutte le entrate proprie.

Questa innovazione, oltre a rendere gli enti più autonomi, ha consentito anche agli enti di realizzare, su quelle disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera.

Ovviamente, la consistenza degli interessi attivi è determinata dai singoli contratti di tesoreria.

Inoltre, il sistema di tesoreria “mista”, consente anche agli enti che dispongono di liquidità esuberanti rispetto alle proprie necessità, di investire in forme più convenienti parte di questa liquidità (pronti conto termini, Buoni ordinari del tesoro, o altro) realizzando una redditività superiore anche a quella prevista dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio tesoriere.

Il superamento del sistema di tesoreria unica ha comportato quindi dei vantaggi concreti e portato gli enti locali nelle condizioni di poter sfruttare tutte le opportunità che possano rendere la loro attività più funzionale.

Tali vantaggi sono così riassumibili:

1. una maggiore capacità di programmazione delle proprie risorse dettata da un maggior controllo delle risorse liquide disponibili;
2. la possibilità di comprendere pienamente l'esigenza di attuare una politica di monitoraggio e controllo delle risorse;
3. la possibilità di ottenere maggiori rendimenti dal riversamento delle somme disponibili nella parte fruttifera del conto di tesoreria;
4. avere una nuova opportunità di autofinanziamento.

Cosa prevede il Decreto Monti della Tesoreria Unica:

L'art. 35 del decreto-legge sospende fino al 31 dicembre 2014 l'attuale normativa relativa alla gestione della tesoreria e ripristina le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e alle relative norme amministrative di attuazione, relative alla tesoreria unica con obbligo di deposito delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Si ritorna indietro di 30 anni !!

Pertanto entro il 29 febbraio 2012 il tesoriere di ciascun Ente ha dovuto provvedere a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso il sistema bancario sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ed il restante 50% lo dovrà versare entro il 16 aprile 2012.

Si dovrà altresì procedere alla smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari che verranno dettagliati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

Si parla di circa 9 miliardi di euro provenienti da una fiscalità territoriale. La Padania parteciperà con euro veri. Il Sud parteciperà con buchi di bilancio. Il solito problema della media nazionale.

Le motivazioni della scelta indicate dal governo sono la necessità di avere liquidità affinché lo Stato non debba procedere all'emissione di debito pubblico per avere liquidità fresca per sopperire alle spese correnti del sistema. Un federalismo al contrario: i territori contribuiscono a pagare gli sprechi del centralismo.

Quale situazione si verrà a creare con la Tesoreria Unica

1. Gli Enti Locali non avranno più disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario.
2. Il tesoriere di ciascun ente potrà e dovrà soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza potere gestire, però, la liquidità dell'ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest'ultimo.
3. Vi sarà una grave limitazione dell'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali perché privati di un importante strumento di gestione finanziaria che è risultata ampiamente vantaggiosa per le casse pubbliche.
4. Minori entrate per gli enti locali per minori interessi attivi (tesoriere unico 1% - contratti locali hanno tassi sempre maggiori).
5. Rinegoziando i contratti gli enti locali vedranno sfumare la possibilità di ottenere interessi passivi a basso livello e perderanno i bonus economici per finalità sociali che tipicamente i tesoriere locali concedevano agli enti stessi.
6. I fornitori avranno maggiori difficoltà ad essere pagati.
7. Le Banche del territorio, tipicamente tesoriere degli enti locali, avranno minore liquidità da gestire e pertanto questo si trasformerà in una minore possibilità di impieghi di denaro a favore di imprese e famiglie.

Quali valutazioni critiche alle disposizioni del decreto Monti a supporto dei ricorsi

1. La mancata comunicazione agli Enti Locali, dei tempi e modi per poter continuare a svolgere le proprie funzioni di spesa attraverso la tesoreria unica dello Stato.
2. La mancata indicazione delle modalità attraverso le quali gli Enti locali potranno accedere alle proprie disponibilità finanziarie trasferite.
3. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, uguaglianza e parità di trattamento tra soggetti dell'ordinamento.
4. Contrasto con l'art. 5 della Costituzione, che stabilisce che *“la Repubblica, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*.
5. Palese violazione dell'art. 41 della Costituzione, il quale sancisce che *“l'iniziativa*

economica privata è libera”, nonché del principio di tutela della proprietà privata riconosciuto dall’art. 42 della Costituzione.

6. Palese contrasto con l’art. 119 della Costituzione (norma che statuisce espressamente la “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” delle Regioni, delle Province e dei Comuni), nonché dell’art. 118 della Costituzione, che ha trovato specifica attuazione nella L. n. 42/2009 “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale*”, la quale ha codificato anche a livello di normativa nazionale i principi di autonomia di entrata e di spesa, di responsabilità, di lealtà istituzionale tra tutti i livelli di governo ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale.

Le Proposte del Parlamento della Padania per contrastare gli effetti del decreto

1. Mozioni consiliari di contrarietà alle disposizioni ed invito all’Amministrazione a diffidare il tesoriere a versare le liquidità.
2. Per i Sindaci intimazione e diffida al tesoriere a non procedere ad alcun versamento in favore della tesoreria statale.
3. Ricorso al Tribunale ex articoli 699 e 700 del Codice di procedura civile contro il tesoriere, la Banca d’Italia, il Governo ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, chiedendo al giudice di sospendere l’efficacia delle disposizioni legislative stabilendo l’illegittimità della norma e pertanto di disporre il non trasferimento delle risorse da parte del tesoriere locale.
4. Ricorso Costituzionale delle Regioni Piemonte e Veneto.
5. Ricorso presso il Tar regionale come da sentenza del Tribunale di Varese in riferimento al ricorso proposto dai Comuni di Varese e Morazzone.